

- C) In terzo luogo, anche le società quotate estere dovranno inviare alla SEC delle comunicazioni periodiche riguardo alla disclosure sugli incidenti cibernetici che rendano nelle giurisdizioni straniere. Tali società, inoltre, saranno tenute a un'informativa simile a quella prevista sub B).

| 616

Per concludere, occorre sottolineare che le Final rules entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Registro federale. Riguardo gli obblighi di cui al paragrafo B), gli Emittenti dovranno provvedere alla disclosure a partire dai report redatti per l'anno fiscale che termina dal 15 dicembre 2023. Per tutti gli altri obblighi, le società - eccetto quelle di piccole dimensioni - dovranno provvedere entro 90 giorni dalla pubblicazione delle Final rules sul Registro federale o, al più tardi, entro il 18 dicembre 2023. Le società più piccole, invece, avranno a più tempo per adempiere ai suddetti doveri.

EMANUELE STABILE

<https://www.sec.gov/files/rules/final/2023/33-11216.pdf>

2023/3(20)ES

La seconda fase di sperimentazione Fintech

Con un comunicato stampa del 27 luglio 2023 la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass (da ora anche le "Autorità di vigilanza" o le "Autorità") e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") informavano dell'apertura della seconda finestra temporale, dal 3 novembre al 5 dicembre 2023, per la presentazione delle iniziative di sperimentazione delle attività fintech nell'ambito della sandbox regolamentare.

Analogamente alla prima finestra temporale, apertasi il 15 novembre 2021 (v. in questa rubrica la notizia n. 9 sul numero 2021/4 [2021/4(9)ES]: <http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2021/12/Osservatorio-1.pdf>), il fondamento giuridico della sperimentazione è il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 100 del 30 aprile 2021 (da ora anche il "Regolamento sandbox") entrato in vigore il 17 luglio 2021 il quale attua la delega conferita con l'art. 36, commi 2 bis e ss. D. L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita").

Come noto, la sandbox regolamentare è un ambiente controllato dove gli operatori del settore, come meglio definiti infra, possono sviluppare progetti innovativi in ambito bancario, finanziario e assicurativo sotto la vigilanza e con il supporto delle competenti Autorità. Si tratta, dunque, di uno strumento attraverso cui quest'ultime potranno monitorare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi migliori per incentivare l'adozione di soluzioni tecnologiche e il loro impiego. Al contempo, la vigilanza delle Autorità aiuta a prevenire i rischi connessi alla sperimentazione.

Le similitudini rispetto alla precedente finestra temporale di candidatura sono numerose.

In particolare, resta fermo che i partecipanti alla sandbox possono essere solo soggetti, pure non vigilati, che svolgano o intendano svolgere attività fintech, anche in misura non prevalente: i c.d. operatori fintech (art. 1). Sono esclusi dalla partecipazione invece coloro i quali siano assoggettati ad una procedura concorsuale o non abbiano depositato il bilancio negli ultimi 5 anni.

La soluzione da sperimentare deve riguardare sempre i settori bancario, finanziario o assicurativo ed essere: i) "soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorità di vigilanza", oppure esentata dalla suddetta iscrizione; ii) prestata "in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'autorità di vigilanza ... avente in Italia la propria sede legale o una succursale", ovvero in favore di un ente con sede legale negli Stati membri dell'UE ed operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi; iii) "svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'autorità di vigilanza ... avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un ente con sede legale negli Stati membri dell'UE ed operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi" (art. 5).

L'attività che si intende svolgere dovrà essere "significativamente innovativa" come meglio specificato dall'art. 6 del Regolamento sandbox.

Ancora, sono immutate la procedura di ammissione alla sandbox, l'istruttoria a tal fine condotta dalle Autorità e le competenze del Comitato fintech il quale si occupa di monitorare l'evoluzione del settore, formulare proposte normative, nonché agevolare l'interlocuzione tra gli operatori di settore e le Autorità che decidono sull'ammissione alla sperimentazione.

L'ammissione alla sperimentazione comporta l'iscrizione in un apposito registro tenuto dal Comitato. Durante la sperimentazione, ciascuna Autorità vigila sulle attività svolte e, soprattutto,



può consentire agli operatori di sperimentare in deroga alla propria regolamentazione.

La sperimentazione non può durare più di diciotto mesi, salvo proroghe concesse dall’Autorità di vigilanza.

L’unica differenza rispetto alla prima finestra di sperimentazione è che non è stato previsto un numero massimo di progetti ammissibili alla sandbox.

Giova ricordare, infine, che ciascuna Autorità ha emanato un regolamento per disciplinare l’adozione da parte sua dei provvedimenti di ammissione alla sandbox. Si tratta rispettivamente: del Regolamento di Banca d’Italia del 3 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. del 10 novembre 2021; della delibera Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021, pubblicata sulla G.U. del 5 novembre 2021 e del regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021 pubblicato sulla G.U. del 13 novembre 2021. Essi sono pressoché equivalenti tra di loro.

EMANUELE STABILE

<https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2023-02/cs-FintechLuglio2023.pdf>

2023/3(21)RMa

Le ultime modifiche in materia di obblighi informativi nel rapporto di lavoro relativi all’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati (D.L. 48/2023 convertito con modifiche dalla Legge 85/2023) e la sentenza del Tribunale di Torino del 5.8.2023 sulla condotta antisindacale di Glovo

L’utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale nella gestione dei rapporti di lavoro apre a scenari inediti con riferimento all’esercizio dei poteri datoriali e, in particolare, al potere di controllo. Consapevole di ciò il legislatore, nel recepire la direttiva europea 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, è andato oltre quanto strettamente richiesto dall’ordinamento eurounitario e ha introdotto, nel *corpus* della normativa di recepimento, l’art. 1-*bis* del D.lgs. 152/1997. In particolare, tale articolo è stato introdotto dall’art. 4 del d. lgs. 104/2022, ed è stato successivamente modificato dall’art. 26, co. 2 D.L. 48/2023 (in G.U. n. 103 del 4 maggio 2023) convertito con modifiche dalla legge del 03/07/2023 n. 85. L’art. 1-*bis* del D.lgs. 152/1997 è rubricato “*ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di*

sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”.

Il suo nuovo comma 1 così reca: “Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 [Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo] della legge 20 maggio 1970, n. 300 [Statuto dei lavoratori]”.

Il capoverso della disposizione elenca, poi, un *set* analitico di informazioni che devono essere fornite. Il comma 3 precisa che il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni, che dovranno essere forniti per iscritto entro trenta giorni. Rileva, poi, ai fini della decisione in commento, il comma 6 della disposizione, in base al quale, le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5 devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico non solo ai lavoratori ma anche alle RSA/RSU e, in assenza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, il nuovo comma 8 dell’art. 1-*bis* del D.lgs. 152/1997 prevede che “Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale”.

Il caso deciso dal Tribunale di Torino nel provvedimento del 5 agosto 2023 qui in commento riguarda in particolare l’applicazione delle norme contenute nei riferiti commi da 2 a 6 (non toccati dalle ultime modifiche) dell’art. 1-*bis* D.lgs. 152/1997.

La società di *food delivery* Foodinho, appartenente al gruppo Glovo, veniva convenuta in giudizio dalle federazioni torinesi della CGIL Filcams, Nidil e Filt con procedimento ex art. 28 della L. 300/1970 in quanto, secondo le OO.SS. ricorrenti, la convenuta non avrebbe fornito alle richiedenti le informazioni sui sistemi automatizzati di gestione dei rapporti di lavoro dei rider ex art. 1-*bis* D.lgs. 152/1997 richieste formalmente con missiva del 20 aprile 2023. La Società resisteva in giudizio con vari argomenti, tra cui, l’asserita cessazione della